



ORIGINALE

21787/2015
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RIS. DANNI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 366/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 21787

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.1.

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Ud. 26/06/2015
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 366-2013 proposto da:

CM X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA CELEBRE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

1576

contro

T SPA X , in persona del dott. AP , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio

dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ARMENTANO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 507/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/05/2012, R.G.N. 1379/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA;

udito l'Avvocato ENZO PARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Nel 2006, l'avvocato C convenne in giudizio la T per accertare l'inadempimento di detta Società ed ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre quelli da perdita di *chanche*.

Espose l'attore di essere titolare di un'utenza telefonica relativa al proprio studio professionale e che la società convenuta avrebbe omesso di inserire i dati relativi alla sua utenza nell'elenco telefonico del 2002. Affermò anche che, negli anni 2003, 2004 e 2005, la T avrebbe si inserito i suoi dati personali omettendo però di allegare la dicitura 'Studio Legale' e, che tutto ciò, avrebbe prodotto una serie di danni a suo carico.

Si difese la T chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate.

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza numero 2391/2008, accolse parzialmente la domanda dell'attore e accertato l'inadempimento della T, la condannò al pagamento della somma di € 3500 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 507, del 4 maggio 2012. I giudici del merito hanno ritenuto la documentazione offerta dall'avv. C inidonea a dimostrare che la riduzione dei compensi relativi all'anno 2002 fosse collegata al mancato inserimento del suo nominativo nell'elenco degli abbonati del 2002, atteso che, per il tipo di professione svolta dall'appellato, occorresse tener conto del tempo intercorrente tra la data di conferimento dell'incarico e quella di percezione dell'onorario. In ogni caso, avrebbe dovuto produrre anche la dichiarazione dei redditi degli anni successivi al 2002 per dimostrare l'andamento del reddito nei periodi successivi.



3. Avverso tale decisione, l'avvocato C propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso la T .

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e artt. 1226, 2723 e 2727 c.c., e dei principi in ordine al fatto notorio del processo in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.

Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta a supporto della domanda risarcitoria, ed in particolare le sue dichiarazioni dei redditi degli anni 2001 e 2002. Che tale documentazione, invece, era idonea a dimostrare anche in via presuntiva e con un elevato grado di probabilità, l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’Appello non ha ammesso la prova testimoniale perché valutata come generica.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, anche se sotto profili diversi, censurano lo stesso aspetto della sentenza e cioè quello relativo alla mancanza di prova e sono entrambi infondati.

La Corte territoriale non è incorsa in nessuna delle violazioni attribuitegli. Né quello della violazione di legge né quello della omessa o contraddittoria motivazione.

Ha applicato il principio espresso da questa Corte secondo cui in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante ciò che necessariamente si

richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass., 11 maggio 2010, n. 11353; Cass., 29 luglio 2009, n. 17677). Prova che nel caso di specie, come affermato dai giudici del merito con motivazione congrua e logica, è totalmente mancata.

E, in particolare, per quanto riguarda il primo motivo, le censure sollevate dal ricorrente sono meramente generiche e assertive in quanto basate su un preteso nesso automatico tra mancato inserimento negli elenchi e calo del fatturato. Affermazione, tra l'altro, in relazione alla quale è incongruo richiamare "le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

Per quanto riguarda poi il secondo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale richiesta da controparte perché ininfluyente per la decisione e generica. E argomenta che sarebbe stato necessario dimostrare, invece, che proprio a causa del disservizio telefonico, potenziali clienti dell'utente si sarebbero rivolti ad altri studi professionali. E' di tutta evidenza l'inidoneità della prova testimoniale richiesta.

E comunque le doglianze del ricorrente, non sono tali da scardinare l'anzidetta complessiva delibazione della Corte territoriale, mancando di aggredire in modo adeguato l'apprezzamento sulla sussistenza in concreto della mancata prova del danno.

Per il resto le censure si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguire una lettura favorevole agli interessati, ma diversa da quella fornita dal

giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., sez. lav., 6 marzo 2008, n. 6064).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 26 giugno 2015.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27.011.2015

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA